

302

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

preinconsiderazione
Proposte di Legge presentata nella tornata del 10. Luglio 1862.

dal Ministro Deput. Mancini, Ciccini, Minervini

OGGETTO

Riforma delle leggi per le tasse di Registro
e Bollo nelle Prov. Meridionali.

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

Adottata nella tornata del

186

Proposta di legge per la Cassa di Registro
e Bollo ed' Ipoteche nelle prov^e Meridionali
presentata dal Deput^o Catucci il 7. luglio 1862.

Ammettono la lettura

Non ammettono

Votanti 1. 6. 8.

2.

Letta e presa in considerazione
il 10. luglio 1862.

Signori -

La proposta di legge che io sottometto all'approvazione della Camera nasce dalla suprema necessità delle cose; Di modo tale che, e mia opinione, se per avventura questa legge non venisse accolta, francamente dico che noi saremmo colpo ufficiale alla Finanza, e per lo meno contribuiremmo a mantenere turbato l'ordine interno delle famiglie! -

Io intendo parlare, o Signori, come ben raccorciate dalla epigrafe della proposta legge fruitivamente delle Province Meridionali cui appartengo, e delle quali mi posso fare giudice competente ed imparziale, trattandosi di esazione d'imposte in una quantità oggi solamente attuabile in quelle Province sino a tempi e condizioni migliori, e non diversamente.

Il problema, o Signori, che io chiamo aritmetico e politico ad un tempo, e che io propongo alla soluzione, sta nel vedere quali delle leggi di tassa debba meritare la preferenza, se quelle già votate del 21 aprile e 6 maggio 1867 rimaste lettera morta per quelle Province, ovvero la legge che io vi propongo.

Con la maggiore sobrietà possibile dimostrerò che il presente schema di legge è preferibile sia pel lato finanziario, che politico e morale insieme -

Signori, le rivoluzioni che tendono a scapare dai troni inveterati Despotti, sono rivoluzioni di sangue di sacrificio! La libertà che ne deriva costituisce un bene inapprezzabile, il quale ha mestieri di guardie incommensurabili, e le tasse forse ne sono fra i tanti mezzi le più potenti. Però le leggi di tasse sono anche esse leggi, e se vogliamo che abbiano sicura attuazione, fa d'uopo che siano

informate del regolo comune di logica - di politica, e di morale; diversamente si cade nell'arbitrio, che io credo fra le cause fatali la più legittima delle rivoluzioni -

Ciò toccato fuggiatamente, eccomi più da vicino alla soluzione del proposto quesito -

Non vi è uomo nell'attuale Regno d'Italia che non sappia da quali sventure siano torche le provincie meridionali per opera della prepotenza borbonica caduta, che di conserva con la clericale le hanno tranguolate e tuttora rimangono crudelmente oppresse dal brigantaggio dai furti dalla insicurezza della vita, e da tutte le altre sventure inevitabili, alle quali resistendo, come coraggiosamente si resiste da quelle provincie, costituiscono la base non peritura di un miglioramento futuro - irrevocabile. - Su questo mare di sventure io elevo alla mia voce e dico a quella gente, bisogna ancora maggiori sacrifici, proponendo non solo il pagamento delle antiche tasse, che non erano delle più miti, e che meglio cooperavano all'antico servaggio, ma il pagamento quattro volte maggiore, perche l'indipendenza ottenuta arrivi al suo completamente, e al posto con fronte ferma le machinazioni avversarie. Ne' ciò è tutto: io dico ancora a quelle popolazioni, e so che è un annunzio che esse accettano di cuore, che appena le sorti e le condizioni vostre politiche - morali faranno equiparate a quelle delle altre provincie della famiglia Italiana fu ora riscattate: appena che unica legislazione, unico procedimento giudiziario - civile dirigeranno le azioni della vostra vita civile - sociale, ritorneranno in vigore le indicate leggi di tassa, che io non era impuro vedere sostituite dal proposto schema di legge.

444

Secondo me, e Squori, il breve narrato sarebbe sufficiente a legittimare la proposta legge, ma poiché sento già in contrario molte obiezioni, tra le quali premeggia il voto già dato alle pubblicate leggi del 21 aprile e 6 maggio 1862, e gli ragioni suole e legge confute che io debucando appena i motivi dimodri come le dette leggi sono ingiuste, dannose alla finanza, ed impolitiche per le provincie meridionali. Sono ingiuste, e dirò ancora illegali per due potenti ragioni, contro le quali non si può essere difatta.

Di vero nella Camera dei Deputati, e precisamente nella seduta del 17 dicembre 1861 discorrendosi della soppressione di tutte le leggi di finanza, avute riguardo alle diverse condizioni in cui si trovano le provincie meridionali, fu presentato il seguente ordine del giorno:

- " La Camera, conoscendo in massima la giustizia e la convenienza di adducere ad una reueguazione delle imposte fondiarie dirette tra le varie provincie dello Stato,
- " prende atto delle dichiarazioni del Ministro delle Finanze, che la legge sulla reueguazione delle imposte verrà promulgata innanzi all'abrogazione della tassa registro, passa all'ordine del giorno.

Quest'ordine del giorno venne accettato dal Ministro Bastogi, insieme monte alla Camera.

Si sono equiparate le imposte? certamente che no! - Sono mutate le condizioni di allora? Invece peggiorate! -

Che nelle Provincie meridionali vi sia un contributo fondiario maggiore delle altre provincie d'Italia è un vero che si sente, e da tutti si conosce, e quindi sfugge dal bisogno di ulteriore giustificazione. - Né si dica, che essendo di poi votate le leggi del 21 aprile e 6 maggio 1862, lo stabilito innanzi non rimase annullato, imperocché la verità e la giustizia sono sempre superiori alle leggi.

umane, e che quando queste esolano quelle, rinvocar
le seconde è opera per lo meno ragionevole. Conven-
go che la colpa fu nostra, ma è per dell'uomo ter-
rare: e sul più posito il tacere è la più eloquente pa-
rola! -

Ne la proporzione si limita al solo contributo fon-
diario: si ha manovale appo di noi che il procedi-
mento civile-giudiziaro, e la legge sul notariato, sono
effatto diverse dalla procedura farda. Diversità che non
raddoppia solo la tassa di registro e di bollo a carico
delle provincie meridionali nel massimo di eguali
azioni giuridiche, ma la quadruplica; e sol che cia-
scun Deputato della Nazione si provda la pena di
svolgere anche leggermente le une e le altre leggi
della Divisa a nostro danno si convincera evidentemente.
Ne sarebbe il Pre che in talune antiche provincie del
Regno si pagasse da qualche tempo una tassa di re-
gistro-di bollo in quantità maggiore delle altre
provincie, conciofiache le medesime trovass. in con-
dizioni assai migliori, e non debbo io certamente ramman-
tare a coloro che fanno più di me le cause vere del
loro miglioramento politico e sociale. Uno sguardo abbon-
che superficiale e di paragone tra quelle e queste provincie,
e lo scettico più duro non potrà non rimanere convinto che
io non fui ardimentoso quando presentava lo schema di leg-
gi in esame. Trade ferrate - nazionali - industrie - attri-
buzioni pubbliche - istruzione - commercio - agricoltura
costituiscono la prova ineluttabile.

Sono dannose alla Granza. Basterebbe una prova di ciò
il fatto permanente che dalla pubblicazione delle indicate
leggi di registro-di bollo, e di ipoteche l'erario pubblico
non solo non ha introitato un abito di più, ma ha
perduto l'intero che prima riscuoteva.

Oltre a ciò le frodi che possono commettere allo Stato per l'eccezionale gravità, e direi quasi inattuabilità sincera delle leggi del 21 aprile e 6 maggio 1862 sono innumerevoli: frodi che nel rincontro vorrebbero spinte dalla estrema necessità delle cose, le quali non possono stigmatizzare l'atto, ma legittimarlo.

Sono impolitiche. Signori, preghiamo una volta ancora alla eloquenza dei fatti, che nella vita pubblica e sociale tengono un posto assai più eminente ed elevato di tutte le teoriche scientifiche degli Economisti! - Conosco bene che la vera libertà sta nel dispotismo della legge, nell'attuazione severissima dei suoi precetti, ma pure non è a dimenticarsi che la legge è legge quando esprime i bisogni dei popoli - delle nazioni. - Il cadice dei tiranni si onorano pure del nome di legge, ma essi non producono, che spine e triboli. - Conosco che le leggi di tassa debbono essere tormentose, diversamente non hanno la nobile impronta del sacrificio, ma esse debbono pure essere razionali; concessarie che il sacrificio per la patria è il patir più nobile, ma quelle Province meridionali desiderose, direi quasi fino all'infinito sacrificio per l'Indipendenza Italiana come è istintiva nell'uomo la conservazione del proprio essere, sono pronte - anelanti a tutti i sacrificii per giungere al santissimo compimento della Indipendenza Italiana, ma con mani giunte esse si confessano l'attuale e momentanea impotenza dell'esecuzione di quelle leggi, che lungi di renderle forti nemiche e stritolare per sempre nel nulla le catene di una prepotenza caduta, e quelle ancora che stringono amaramente i fratelli di Sicilia e di Roma, cadrebbero nell'avvicinamento.

Quali sono le condizioni di quelle Province? Non ascoltiamo i giornali che qualche finta sono ingannati: in

temeriamo in vece la coesistenza pubblica: entrano negli occulti focolari dei nostri fratelli meridionali, e rimarremo convinti, sconsolati!

Non si dica per ultimo che fra capo poco conveniente innanzi all'Europa sospendersi una legge che il Parlamento Italiano jeri votava: no! o Signori, nessuna convenienza: sostituirsi una legge ad un'altra perché quest'ultima si esegua e si rispetti, è opera sublime e politicamente felice!!

Disconvenienza, o meglio anche scandalo, faria rimanere in scrittura per le provincie meridionali l'ineseguita legge del 21 aprile, e 6 maggio 1862; né si dica: dunque si esegua: è depra inesequibile, quindi la sostituzione di un'altra è imperiosissima!

Signori, la legge è storia, è scienza, è arte e come tale io o invertito di tutto cuore ad imitare le altre grandi nazioni meridionali d'Europa, le quali hanno davanti frate mutate le loro leggi, ed accettare così la mia proposta, la quale, mentre esprimerà concezioni da noi in istretto conto di soddisfare al mandato ricevuto per appagare le giuste brame dei popoli, nel medesimo tempo supplire ai bisogni che la finanza dello Stato reclama -

Così i Megni gloriosamente veruno per felice!!

F. P. Caturei

~~Off' 6 / Magli
Annata~~


~~Off' 1 / Magli~~

Annata Magli offic'

1, 6 2 8.

1/ ~~Progetto di Legge del deputato Mancini~~ 1862

~~Disposizione transitoria
per l'applicazione delle Tasse
di Registro e di Bollo
nelle Province Meridionali.~~



Articolo unico

Fino al 1 gennaio 1864 la
Tassa proporzionale di Registro e di
Bollo imposta con le Leggi del 21 aprile
1862 (n. 585 e 586), nonché la Tassa
di Bollo sopra gli atti contemplati
nell'art. 23 n. 25 a 29 della pro-
cedura di tali Leggi, saranno percepite
per la sola metà nelle Province Na-
politane e Siliane sopra gli atti
giudiziali avanti le Corti, Tribunali e
Pretori della medesima, sopra gli atti pro-
cedenziali e contratti che in quelle Provin-
ce si facciano da perora in domi-
cilio da epoca anteriore alla promul-
gazione delle anzidette Leggi, e sulla
trasmessione a causa di morte de' be-
ni in epoca finiti.

~~Torino, nella Camera di Deputati, 3 lu-
glio 1862~~

Con riserva di aggiungere
i motivi

~~Deputato P. Mancini~~

~~Lettera nella Gazzetta
del 9. Luglio 1862.~~

N° 302.

Progetti di legge presentati
dai deputati Mancini, Cateucci
e Miccivilli.

Riforma delle leggi intorno alle
tasse di registro e di bollo nelle Province
marchigiane.

Per la Commissione nella tornata
del 10. Luglio 1862

~~Riforma~~

Sulle leggi di tassa di Registro - di Bollo,
e di Spese per le Province Meridionali

Progetto di legge del deputato
Cattucci

Art. 1.° Le leggi sulle tasse di registro - di bollo, e di
ipotecarie del 21 aprile e 6 maggio 1862, sino a
quando nel Regno d'Italia non sarà unica la
legislazione, ed unico il procedimento giudiziario-civile,
vengono sostituite nelle Province Meridionali
dalle seguenti:

Art. 2.° Durante la commata sostituzione, tutti gli atti
e contratti, che prima delle indicate leggi nelle
Province meridionali si stendevano su carta
bollata di grana tri - sei, o dodici, pari a
centesimi duecento - venticinque, e cinquanta, sa-
ranno rispettivamente stesi su carta bollata
di un valore doppio, cioè di grana sei - dodici,
e centiquattro, pari a centesimi centocinquanta - cin-
quanta, ed una lira.

Questa disposizione non deroga alla esten-
sione dei buoni - cambiali, e biglietti ad ordine
che si scrivevano su carta bollata speciale, il di
cui valore rimane pure aumentato al doppio.

Art. 3.° Sono richiamate in vigore le disposizioni con-
cernenti l'obbligo del registro per tutti gli at-
ti e contratti indicati dalle leggi che imperava-
no nelle Province meridionali prima della
pubblicazione delle sopra indicate leggi del

21 aprile e 6 maggio 1852.

Art. 4^o Il pagamento dei diritti di registrazione per gli atti e contratti è aumentato al doppio di quello che si pagava prima della pubblicazione delle ripetute leggi costituite.

Similmente il pagamento dei diritti di iscrizione ipotecaria, trascrizione e subingresso è aumentato al doppio.

Art. 5^o Sarà pagata una tassa del mezzo per cento pari a centesimi cinquanta per ogni cento lire su tutti gli atti e contratti contenenti compravendite, permuta - pegno - anticresi - enfiteusi - mutui, prestiti, e cessioni.

Il valore che determina ^{la tassa} è quello che risulta dall'atto: per le permuta - pegno - anticresi, ed enfiteusi, il valore è fissato dal moltiplicio legale.

Sarà poi dovuta la tassa dell'uno per cento pari a lire una per ogni cento lire su tutti gli atti e contratti contenenti donazioni, ancorché remuneratorie, o che il donante n'avesse riservato l'usufrutto.

Quando l'atto di donazione non specifica il valore, la tassa, dedotti i pesi e le obbligazioni esistenti sulla cosa donata, sarà stabilita nel modo seguente.

Se d'immobili, dal moltiplicio legale: se di mobili da un perito nominato dal Presidente del Tribunale circondariale quando l'atto si

3

dello Stato, prende atto delle assicurazioni del signor Ministro delle Finanze, che la legge sulla perequazione della imposta fondiaria sarà presentata innanzi all'attivazione della tassa sul registro, passa all'ordine del giorno.»

Dunque il Governo doveva presentare prima la legge di perequazione sulla imposta diretta, e poscia poteva attuare le anzidette leggi. Ma ha dovuto di certo sfuggirgli il precedente della Camera, perchè altrimenti avrebbe mantenuto quanto promise, ed accettava e la Camera votava al proposito.

Per le considerazioni esposte nei precedenti paragrafi propongo il seguente schema di legge.

N. 5.
§. III.

del deputato *Manuelli*

Proposta di una legge sospensiva e di un aumento di tassa provvisorio.

Art. 1.º Le due leggi sulla tassa di registro e di bollo rimangono sospese ai termini dell'ordine del giorno della Camera de' Deputati, votato nella Tornata del 17 dicembre 1861, ed accettato dal Ministero.

Art. 2.º Provvisoriamente, e sino ad un sistema d'imposta uniforme, le leggi sul registro, e sul bollo in vigore nelle antiche Provincie, in Lombardia, nella Toscana, nel Parmense, nel Modenese, nelle Marche ed Umbria, nelle Romagne, in Napoli, ed in Sicilia prima delle due recenti leggi di tassa di registro e di bollo, sono richiamate provvisoriamente in vigore.

Art. 3.º Provvisoriamente le tasse di registro, e di bollo, che a norma dell'art. 2.º continueranno ad essere in vigore in tutte le dette Provincie, (meno per quelle in vigore nelle antiche provincie, che rimangono inalterate) saranno pagate in ragione di un terzo più di quello tassato nelle rispettive leggi sulla materia, e sulla tassa così aumentata sarà corrisposta ancora quella del decimo di guerra.

Art. 4.º È autorizzato il Governo a provvedere in via di regolamento, e con Decreti Reali a quanto possa concernere la detta sospensione delle due leggi, e dell'aumento di tassa di che nell'art. 3.º

417


Art. 5.^o Le multe per contravvenzioni, e le penalità, che avessero potuto incorrersi dopo la pubblicazione delle due leggi sospese, sino all'attuazione della presente legge, rimangono condonate, purchè fra 20 giorni dalla pubblicazione della presente legge, i contravventori pagherebbero i dritti di registro e di bollo in conformità delle leggi preesistenti, e che con questa sono richiamate provvisoriamente in vigore.

E da ultimo se l'aumento del terzo si credesse oneroso per taluna delle provincie, o lieve per talun' altra provincia, lo studio della Commissione, l'esame che porterà il Governo alla mia proposta ed il senno e la prudenza della Camera, potranno regolare meglio la bisogna, non avendo voluto altro con la mia proposta fare tranne che conciliare il bene delle popolazioni con i bisogni della finanza e schivare al Governo ogni ulteriore impiccio alla occasione di queste due leggi.

E stante la importanza di questa legge per la finanza e per assicurare i dritti delle popolazioni, chiedo che si compiacca la Camera di decretarne l'urgenza.

Napoli 21 giugno 1862

Luigi Minervini Deputato.



stipolata nel capo-luogo, o dal Giudice del Mandamento ove risiedono le parti interessate.

Contenendo l'atto contratti di diversa natura, la tassa sarà proporzionata con le norme anzidette.

Art. 6^o - Sulle successioni devolute ai parenti di quanto grado al defunto sarà pagata una tassa del due per cento pari a lire due per ogni cento lire, dal quale grado uno agli estranei inclusi è dovuta la tassa ^{questo} del tre per cento pari a lire tre per ogni cento lire. Il valore che fissa questa tassa, dedotti i pesi e debiti, per gli immobili è quello che deriva dal multiplo legale, per i crediti quello che risulta dai titoli, e per i mobili quello che risulta dall'inventario, che l'erede è sempre obbligato di confezionare.

del tre per cento pari a lire tre per ogni cento lire.

Art. 7^o Durante la sostituzione della presente legge a quelle del 21 aprile e 6 maggio 1862, in tutte le loro parti sospese, ritornano in vigore le antiche relative all'oggetto per quanto non si oppongono alla presente.

Art. 8^o Rimane facoltato il Governo di provvedere per via di regolamenti e decreti a quanto riflette la pronta e facile esecuzione della presente legge transitoria.

G. P. C. ~~Latucci~~

Il 1° Ufficio ha rigettato la proposta Cabucci e quella Minervini. Si è accettato sulla proposta Mancini per la considerazione che le leggi di tassa appannatamente eguali offendono l'eguaglianza per la maggior gravanza delle procedure napoletane.

Il 2° Ufficio ha rigettato le proposte Cabucci e Minervini, ed approva la proposta Mancini. Deliberò poi dopo un quattrotto volutamente richiesto nella procedura napoletana, senza violare il principio dell'eguaglianza dell'imposta, si consente una qualche distinzione che tenda a non renderla più gravosa.

Il 3° Ufficio ha rigettato le proposte Cabucci e Minervini, e solo per la proposta Mancini ha deliberato che si accolga in ordine agli atti giudiziali rigettandosi per gli atti magistradiali e per le trascrizioni a carico di morte.

Il 4° Ufficio ha deliberato che senza sospendere la legge né modificarla in ciò che ha di comune nelle varie province di suo partito al Commissario di promuovere in via di urgenza le riforme di qua e qua dove per ragione delle esistenti procedure la legge riesce più gravosa per alcune province che per le altre.

Il 5° Ufficio rigetta tutti e tre questi progetti per una questione pregiudiziale cioè che si violasse il principio della Statuto dell'eguaglianza di tutti innanzi alla legge, ed il decoro del Parlamento.

Il 6° Ufficio ha incaricato al Commissario di ricavare il meglio dei tre progetti su questo argomento.

Il 7° Ufficio dopo lunga ed animata discussione ha respinto i tre progetti. In proposito che per gli atti unicamente speciali alla procedura napoletana si unisse a certe distinzioni. Altri deputati richiedevano lo stesso per la Sicilia a cui appartengono. Ma la deliberazione fu di restringersi agli emendamenti proposti con la legge Reali.

L'Ufficio 8° ha deliberato che il Commissario proponendo il progetto dovuto ai principi di eguaglianza e di autorità rispetto a quei temperamenti che potessero modificarsi nell'applicazione delle leggi di tassa qualora tutti compromesso il maggiore appannamento delle stesse nelle province meridionali per diversità di condizioni del procedimento in vigore.

Il 18° Ufficio rigetta puramente e semplicemente i tre progetti.

Si è proposto di ridurre la portata Mancini limitatamente agli atti giudiziali per la
tassa di registro e per la tassa di bollo.

Messa a' voti la riduzione della tassa di registro negli atti giudiziali, questa proposta
è stata respinta per pochi di voti.

Messa a' voti la riduzione della tassa di bollo per gli atti giudiziali questa proposta
è stata accettata con maggioranza di voti cinque sopra tre.

Si sono poste a' voti tutte le altre proposte e della mozione Mancini e della
mozione Cabucci e della mozione Merascurio e sono state respinte.

Infine si è passata alla mozione del Pretore, la quale è ammessa in
favore dell'ordinale Castellano.

sino prof ~~Cappellano~~ di diverse parti
la prof Mancini per la tabella di registro
e per la tabella di bollo, relative sempre
agli atti giudiziali. Si è messo a voti
la prima parte cioè la riduzione della
metà per la tabella di registro degli atti
giudiziali, e questa proposta è stata
respinta per parità di voti.

Uopo poi a' voti la riduzione alla
metà per la tabella di bollo degli
atti giud. e questa proposta è stata
accettata con maggioranza di
voti cinque sopra tre.

Vi sono poste a' voti ~~due~~ altre proposte
e sono state respinte.